

**1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI**

In questi termini e condizioni, le parole e le espressioni sotto elencate avranno il seguente significato:

|                    |   |
|--------------------|---|
| “Società”          | qualsiasi entità che emette un Ordine con il Venditore per lavori;  |
| “Contratto”        | il contratto di servizi ufficiale del fornitore accettato da parte del cliente;   |
| “Materiale”        | qualsiasi materiale definito nel Contratto che deve essere acquistato dalla Società (compresa qualsiasi parte o parti di essa);   |
| “Ordine”           | istruzioni scritte della società per l'acquisto di beni e servizi, che racchiude le presenti condizioni;  |
| “Fornitore”        | Persona, Società che accetta l'ordine;  |
| “Servizi”          | qualsiasi servizio previsto nel Contratto che la Società intende acquistare (compresa qualsiasi parte o parti di essi), compreso tutto l'occorrente per l'esecuzione dei servizi concordati nel Contratto; e Beni e/o servizi previsti nel contratto. |
| “Beni e/o servizi” |   |

**2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI**

- 2.1 Queste condizioni sono le uniche condizioni in base alle quali la Società è disposta a trattare con le Parti e disciplineranno il Contratto con l'esclusione di tutti gli altri termini o condizioni, fatta salva la condizione 2.3.
- 2.2 Nessun termine o condizione avallata o inserita nell'offerta del Fornitore la conferma o l'accettazione dell'ordine, le specifiche o documenti simili costituiranno parte del Contratto; il Venditore rinuncia a qualsiasi diritto avvalendosi unicamente a questi termini e condizioni.
- 2.3 Nel caso in cui gli Ordini della Società differiscano in qualsiasi modo da queste condizioni, prevarranno gli Ordini della Società.
- 2.4 Ogni ordine emesso dalla Società al Fornitore sarà considerato come un'offerta da parte della Società di acquistare beni e/o servizi alle presenti condizioni.
- 2.5 Le presenti condizioni si applicano a tutti gli Ordini della Società emessi al Fornitore, subordinatamente alla condizione 2.1.

**3. QUALITÀ E DIFETTI; GARANZIA**

- 3.1 I beni e/o servizi devono essere di migliore qualità, design, materiale e lavorazione; non devono presentare difetti ed essere conformi, sotto tutti gli aspetti, all'Ordine e alle specifiche e/o modelli richiesti dalla Società.
- 3.2 I diritti della Società sotto queste condizioni si aggiungono alle condizioni legali che possono essere implicite a favore della Società stessa.
- 3.3 Il Fornitore, su richiesta della Società, fornirà a proprie spese copie di tutte le analisi di controllo qualità per qualsiasi bene o servizio.
- 3.4 In qualsiasi momento prima della consegna di beni e/o servizi, la Società avrà il diritto di ispezionare e provare i beni e/o servizi in qualsiasi momento. In base alla sola discrezione della Società, il sito di produzione del Fornitore sarà sottoposto ad un controllo di qualità prima della consegna dei Beni e/o della fornitura dei Servizi a spese del Fornitore.
- 3.5 Se i risultati di tale ispezione, controlli o audit fanno sì che la Società ritenga che i beni e/o servizi non siano conformi o che sia improbabile che siano conformi all'Ordine o a qualsiasi specifica e/o modello fornito o consigliato dalla Società al Fornitore, la Società informerà il Fornitore e questo adotterà immediatamente le misure necessarie per garantirne la conformità. La Società inoltre avrà il diritto di richiedere e partecipare a ulteriori test, ispezioni e audit.
- 3.6 Nonostante tale ispezione, collaudo o audit, il Fornitore rimarrà pienamente responsabile dei beni e/o servizi forniti e pertanto non diminuiranno o influenzeranno in nessun modo gli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto in essere.
- 3.7 In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui alla condizione 3, l'Azienda avrà il diritto di avvalersi di uno o più azioni indicati al punto 12.
- 3.8 Il Fornitore fornisce alla Società una garanzia di due anni per i beni e/o servizi forniti.

**4. INDENNITÀ E RESPONSABILITÀ**

- 4.1 Il Fornitore risarcirà la Società per tutte le responsabilità dirette, indirette o conseguenti (tutti e tre i termini includono, senza limitazione, perdita di profitto, perdita di affari, perdita di avviamento e simili), la perdita, i danni, le lesioni, i costi e le spese (incluse le spese legali e altre spese professionali e spese) sostenute o pagate dalla Società come risultato o in connessione a:
  - 4.1.1 Lavorazione, qualità o materiali difettosi;
  - 4.1.2 Violazione o presunta violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale determinato da uso, produzione o fornitura dei beni e/o servizi; e
  - 4.1.3 qualsiasi reclamo presentato contro l'Azienda in relazione a qualsiasi responsabilità, perdita, danno, lesione, costo o spesa sostenuta dai dipendenti o agenti dell'Azienda o da qualsiasi cliente o terzo nella misura in cui tale responsabilità, perdita, danno, lesione, costo o spesa è stata causata o è associata ai beni e/o servizi come conseguenza di una violazione diretta o indiretta o di un'esecuzione negligente o di una mancata o ritardata esecuzione dei termini del Contratto da parte del Fornitore.

**5. PRESTAZIONI; CONFORMITÀ**

- 5.1 Il Venditore rispetterà tutte le date di esecuzione dei Servizi concordati tra le parti.
- 5.2 Nel fornire i Servizi, il Fornitore assicura che:
  - 5.2.1 eseguirà i Servizi con la migliore cura, competenza e diligenza in conformità con le migliori pratiche industriali, professionali o commerciali;
  - 5.2.2 utilizzerà personale adeguatamente qualificato ed esperto per eseguire i compiti loro assegnati e in numero sufficiente a garantire che gli obblighi del Fornitore siano soddisfatti in conformità alle presenti Condizioni;
  - 5.2.3 assicurerà che i Servizi siano conformi a quanto stabilito tra le parti;
  - 5.2.4 fornirà tutte le attrezzature, gli strumenti e i veicoli e gli altri elementi necessari per fornire i Servizi;
  - 5.2.5 avrà e manterrà tutte le licenze e i consensi necessari e rispettare tutte le leggi applicabili;
  - 5.2.6 osserverà tutte le norme e i regolamenti in materia di salute e sicurezza e qualsiasi altro requisito di sicurezza che si applica in qualsiasi luogo in cui i Servizi devono essere effettuati e/o i beni consegnati;
  - 5.2.7 non farà o ometterà di fare nulla che possa causare la perdita di qualsiasi licenza, autorità, consenso o permesso su cui si basa ai fini dello svolgimento della sua attività, e il Fornitore riconoscerà che la Società può fare affidamento o agire sui Servizi;
  - 5.2.8 notificherà alla Società non appena venga a conoscenza di qualsiasi violazione effettiva o anticipata di una qualsiasi delle suddette disposizioni; e
  - 5.2.9 coopererà con la Società e/o con qualsiasi appaltatore della Società in tutte le questioni relative ai Servizi e rispetterà tutte le istruzioni della Società e/o di qualsiasi appaltatore della Società.
- 5.3 Le Parti non considerano che il trasferimento delle attività (Protezione del Lavoro), Regolamento del 2006 e/o qualsiasi normativa promulgata allo scopo di implementare i Trasferimenti delle Attività, Direttiva 2001/23/EC nella legge inglese ("Transfer Regulations"), siano applicabili come inizio o termine del servizio.
- 5.4 La Società e il Fornitore riconoscono e confermano che, nel caso in cui tutti o parte dei Servizi cessino di essere erogati dal Fornitore per qualsiasi motivo e, qualora tutti o parte dei Servizi continuino ad essere forniti dalla Società o da un fornitore sostitutivo,

potrebbe verificarsi un trasferimento rilevante ai fini del Regolamento sui Trasferimenti ("Relevant Transfer").

- 5.5 Se vi è un Trasferimento rilevante che comporta il trasferimento di qualsiasi personale del Fornitore alla Società e/o la sostituzione di qualsiasi fornitore al termine del contratto (a seconda del caso) sostitutivo alla scadenza o alla risoluzione del Contratto (a seconda dei casi), senza pregiudizio di altri diritti o rimedi a disposizione della Società:
  - 5.5.1 La Società e/o qualsiasi fornitore sostitutivo può, una volta venuta a conoscenza dell'applicazione dei Regolamenti sui trasferimenti, porre fine all'impiego del personale del Venditore con effetto immediato; e
  - 5.5.2 il Venditore dovrà indennizzare e tenere indenne la Società e/o qualsiasi fornitore sostitutivo da e contro qualsiasi danno, perdita, responsabilità (compresi i pagamenti di licenziamento o i pagamenti sostitutivi di preavviso), richieste, azioni, azioni, risarcimenti, premi, costi, spese (comprese le spese legali), procedimenti, richieste, penali o multe sostenute o subite dalla Società o da qualsiasi fornitore sostitutivo derivanti da o in relazione a tale risoluzione.

**BENI**

- 5.6 Il Venditore rispetterà tutte le date di esecuzione della fornitura dei Beni concordate tra le Parti.
- 5.7 Nel fornire i Beni, il Fornitore garantisce che:
  - 5.7.1 ha la piena capacità di stipulare ed eseguire il Contratto ed ha le competenze, l'esperienza e le capacità necessarie per la produzione dei Beni;
  - 5.7.2 la Merce sarà pienamente conforme alle relative istruzioni della Società;
  - 5.7.3 la Merce sarà di perfetta qualità e sarà esente da qualsiasi difetto apparente e/o latente nella lavorazione e/o nei materiali;
  - 5.7.4 la Merce (e il processo di produzione della stessa) dovrà essere pienamente conforme a tutte le leggi, i regolamenti e i migliori standard e pratiche industriali applicabili;
  - 5.7.5 la Merce soddisfa tutti i requisiti di qualità e legislativi applicabili, in particolare per quanto riguarda il rischio ambientale e la sicurezza;
  - 5.7.6 fornirà tutto il personale, le attrezzature e i materiali necessari per la produzione della Merce e si conformerà e garantirà che tutto il personale rispetti (a) qualsiasi standard di sicurezza e protezione, procedure, codici di condotta e altre linee guida dell'Azienda in vigore di volta in volta e (b) qualsiasi ragionevole istruzione impartita dall'Azienda di volta in volta; e
  - 5.7.7 la fornitura dei Beni e l'esecuzione di qualsiasi servizio correlato dovrà essere conforme agli accordi tra le parti;
  - 5.7.8 la Merce dovrà essere adeguatamente imballata per evitare qualsiasi danno alla Merce durante il trasporto.
- 5.8 In aggiunta alla condizione 5.7 di cui sopra, per quanto riguarda le merci pericolose, il Fornitore garantisce inoltre che:
  - 5.8.1 le merci e le sostanze pericolose saranno imballate, contrassegnate e spedite in conformità con quanto previsto dalle leggi locali e internazionali;
  - 5.8.2 le merci vengono trasportate in conformità alle direttive del Parlamento Europeo. In caso di trasporto aereo, le merci saranno imballate e spedite in conformità con le norme di trasporto aereo in linea con la IATADGR/ICAO-TI. Il trasporto marittimo sarà soggetto al Codice marittimo internazionale delle merci pericolose;
  - 5.8.3 I minerali di conflitto, cioè i metalli di oro (Au), tantalio (Ta), tungsteno (W) e stagno (Sn) provenienti dalle regioni della Repubblica Democratica del Congo controllate da gruppi militari non governativi, o da fazioni militari illegali o provenienti da altre regioni in conflitto, non saranno utilizzati nella produzione delle merci;
  - 5.8.4 il Venditore fornirà alla Società tutta la documentazione applicabile di Halal e Kosher; e
  - 5.8.5 notificherà per iscritto alla Società ogni potenziale obbligo di ottenere un permesso di esportazione, per la riesportazione, in conformità alle normative nazionali doganali e di esportazione, nonché alle normative doganali e di esportazione applicabili nel paese di origine delle merci, e una dichiarazione scritta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per una sostanza venduta o una sostanza inclusa in una miscela venduta in conformità all'obbligo di registrare le sostanze presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
- 5.9 I beni non devono violare alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- 5.10 Se uno qualsiasi dei beni non si conforma ad una qualsiasi delle garanzie del Venditore di cui sopra, la Società avrà il diritto di esercitare uno o più dei rimedi descritti nella condizione 12.

**CONSEGNA**

- 5.11 Se non diversamente concordato per iscritto tra le parti, l'Opera sarà consegnata nel luogo concordato e, se del caso, in conformità con gli Incoterms® 2010, ove applicabile
- 5.12 Nel caso di Merci importate da paesi terzi (paesi terzi come definiti dall'Articolo 3.1 della Direttiva 77/388 CEE del Consiglio), i documenti di spedizione devono includere informazioni che attestino se le Merci fornite sono sdoganate correttamente. In caso contrario, il Fornitore dovrà presentare alla Società tutti i documenti necessari per ottenere lo sdoganamento senza alcun costo per la Società. Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni necessarie per presentare una dichiarazione doganale valida siano corrette e consegnate in tempo utile alla Società, in modo che tale dichiarazione possa essere presentata quando richiesto.
- 5.13 Su richiesta della Società, il Fornitore dovrà presentare un certificato di origine per provare l'origine dei Beni, nel rispetto delle regole di origine non preferenziali dell'Unione Europea.
- 5.14 La Società applicherà l'esenzione dai dazi all'importazione a tutti i Beni acquistati dal Fornitore in conformità al Sistema di preferenze generalizzato dell'UE, a condizione che il Fornitore rilasci alla Società un certificato di origine in relazione ai Beni acquistati.
- 5.15 Il Fornitore dovrà confermare espressamente per iscritto la ricezione di ciascun Ordine e confermare la data di consegna entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordine. Nel caso in cui il Fornitore non abbia accettato o rifiutato l'Ordine della Società, si riterrà che il Fornitore abbia accettato l'Ordine dopo 2 giorni lavorativi dalla Società che ha emesso l'Ordine. In tal caso, la data di consegna sarà considerata come indicata nell'Ordine, fatta salva la condizione 5.16.
- 5.16 La data di ricevimento richiesta presso la sede della Società deve essere specificata nell'Ordine e rispettare i tempi di consegna concordati per ogni prodotto, compreso il trasporto dal Fornitore alla Società; in mancanza di tale data, la consegna avverrà entro 28 giorni dall'Ordine.
- 5.17 Il Fornitore fatturerà alla Società dopo la consegna del Materiale.
- 5.18 Il Fornitore deve assicurarsi che ogni consegna sia accompagnata da tutti i documenti necessari a seconda del tipo di Merce venduta, tra cui, ma non solo, la bolla di consegna che riporti, tra l'altro, il numero di riferimento dell'Ordine della Società, il numero di riferimento dell'articolo della Società, la data dell'Ordine, il numero di colli e il contenuto e, in caso di consegna parziale, il saldo restante da consegnare. Nel caso in cui tale documentazione sia mancante e impedisca alla Società di utilizzare normalmente la Merce, la consegna sarà considerata come non avvenuta e la Società avrà il diritto di avvalersi di uno o più rimedi elencati nella condizione 12.
- 5.19 I tempi di consegna sono essenziali
- 5.20 Se non diversamente stipulato dalla Società nell'Ordine, le consegne saranno accettate dalla Società solo durante il normale orario di lavoro.

- 5.21 Se la Merce non viene consegnata alla data di scadenza, la Società avrà il diritto di seguire una delle azioni indicate al punto 12.
- 5.22 Se il Fornitore richiede alla Società di restituire qualsiasi materiale di imballaggio, tale fatto deve essere concordato da entrambe le parti prima della consegna dei Beni e chiaramente indicato su qualsiasi bolla di consegna consegnata alla Società e tale materiale di imballaggio sarà restituito a spese del Fornitore.
- 5.23 Nel caso in cui la Società si impegni per iscritto ad accettare la consegna a rate, il Contratto è da intendersi come un unico contratto per ogni rata. Tuttavia, la mancata consegna di una sola rata da parte del Fornitore darà diritto alla Società, a sua discrezione, di trattare l'intero Contratto come rinneato.
- 5.24 Se alla Società viene consegnata una quantità superiore rispetto a quanto ordinato, la Società non è tenuta a pagare l'eccedenza; qualsiasi eccedenza sarà e rimarrà a rischio del Fornitore e sarà possibile effettuare il reso a sue spese.
- 5.25 L'Azienda non ritiene di aver accettato la merce fino a quando non avrà avuto 14 giorni di tempo per ispezionarla dopo la consegna. L'Azienda avrà anche il diritto di rifiutare la merce come se non fossero stati accettati per 14 giorni dopo che qualsiasi difetto latente nel bene è diventato evidente.
- 5.26 Se non diversamente concordato per iscritto dalla Società, la merce rimarrà a rischio del Fornitore; il rischio passerà alla Società come stabilito negli Incoterms® 2010 e riportato nell'Ordine. Il titolo di proprietà del bene sarà trasferito dal Fornitore alla Società a partire dal momento della consegna.
- 5.27 La Società ha il diritto di richiedere il pagamento di una penale contrattuale pari allo 0,5% del prezzo del materiale non consegnato in tempo ai sensi del Contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o nell'esecuzione, con una penale minima di £50 per ogni giorno di ritardo e una penale complessiva massima del 10% del prezzo totale di tutto il lavoro da consegnare ai sensi del relativo Contratto. Nel caso in cui la Società eserciti i propri diritti ai sensi del punto 5.27, tutti gli altri diritti e le azioni a disposizione della Società ai sensi del presente Contratto rimarranno a disposizione della Società stessa. Qualora la Società non eserciti i propri diritti ai sensi del presente punto 5.27, tale decisione non sarà considerata una rinuncia a tali diritti.
- 6. ASSICURAZIONE**
- 6.1 Il Venditore manterrà un'assicurazione di responsabilità civile globale, compresa la copertura della responsabilità da prodotto, la responsabilità professionale e la responsabilità contrattuale che copre gli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto. Il Fornitore dovrà fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, certificati di assicurazione che attestino tale copertura.
- 6.2 La presente clausola 6 resterà in vigore anche dopo la risoluzione del Contratto.
- 7. PREZZO**
- 7.1 Il prezzo del materiale dovrà essere indicato nell'Ordine e, salvo diverso accordo scritto della Società, sarà escluso IVA ma comprensivo di tutti gli altri costi concordati.
- 7.2 La Società non accetterà alcuna variazione del prezzo o costi aggiuntivi.
- 8. PAGAMENTO**
- 8.1 In considerazione della fornitura del materiale da parte del Fornitore, la Società pagherà le spese dovute per il materiale come indicato nell'Ordine.
- 8.2 La Società dovrà pagare ogni fattura entro 60 giorni dalla data della fattura, o come altrimenti concordato per iscritto tra le Parti ed indicato nell'Ordine, salvo il caso in cui il materiale venga rifiutato dalla Società dopo l'ispezione della stessa e qualora la fattura non sia conforme alle condizioni di cui al punto 8.5.
- 8.3 I tempi di pagamento non saranno mai essenziali per il Contratto.
- 8.4 Il Fornitore deve assicurarsi che le sue fatture contengano, tra l'altro, il numero di riferimento dell'Ordine della Società e il codice dell'articolo della Società. Se la fattura non contiene tali informazioni, il Fornitore rischia di ritardare o rifiutare il pagamento della fattura e di rinviarla al Fornitore per la correzione.
- 8.5 Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o azione, la Società si riserva il diritto di compensare in qualsiasi momento qualsiasi importo dovuto dal Fornitore alla Società con qualsiasi importo dovuto dalla Società al Fornitore ai sensi del Contratto. Se una qualsiasi somma ai sensi del Contratto non viene pagata alla scadenza, fatti salvi gli altri diritti delle parti ai sensi del Contratto, tale somma può maturare interessi dalla data di scadenza fino al pagamento completo, sia prima che dopo qualsiasi sentenza, a 3 punti percentuali al di sopra del livello del tasso della Banca d'Inghilterra, valido il giorno di scadenza. Il Fornitore non ha il diritto di sospendere le consegne del materiale a seguito di eventuali somme in sospeso.
- 9. RISERVATEZZA**
- Il Fornitore manterrà strettamente confidenziale tutto il know-how tecnico o commerciale, le specifiche, le novità, i processi o le iniziative che sono di natura riservata e che sono stati divulgati al Fornitore dalla Società o dai suoi agenti e qualsiasi altra informazione riservata riguardante l'attività della Società o i suoi prodotti e il Fornitore si limiterà alla loro divulgazione limitatamente a quanto necessario ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori allo scopo di adempiere agli obblighi del Fornitore nei confronti della Società e garantirà che tali dipendenti, agenti o subappaltatori siano soggetti agli stessi obblighi di riservatezza che si applicano a tali dipendenti, agenti o subappaltatori.
- 10. PROPRIETÀ DELL'AZIENDA**
- Materiali, attrezzature, utensili, stampi, diritti d'autore, diritti di progettazione o qualsiasi altra forma di diritti di proprietà intellettuale in tutti i disegni, specifiche e dati forniti dalla Società al Fornitore o non forniti in tal modo, ma utilizzati dal Fornitore specificamente per la fornitura o la produzione del materiale devono essere e rimanere in ogni momento di proprietà esclusiva della Società, ma devono essere tenuti in custodia dal Fornitore e conservati in buone condizioni fino alla restituzione alla Società; non devono essere smaltiti se non in conformità con le istruzioni scritte della Società, né devono essere utilizzati in modo diverso da quanto autorizzato dalla Società per iscritto.
- 11. RISOLUZIONE**
- 11.1 La Società avrà il diritto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo di rescindere dal Contratto, in tutto o in parte, dandone comunicazione scritta al Fornitore, in seguito alla quale tutti i beni e/o servizi relativi al Contratto saranno interrotti e la Società pagherà al Fornitore un equo e ragionevole compenso per i lavori in corso al momento della risoluzione, ma tale compenso non includerà la perdita di profitti previsti o qualsiasi perdita conseguente.
- 11.2 L'Azienda avrà il diritto in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta al Fornitore, di risolvere immediatamente il Contratto se:
- 11.2.1 il Venditore commette una violazione sostanziale di uno qualsiasi dei termini e delle condizioni previsti nel Contratto; o
- 11.2.2 vi sia un cambiamento di controllo del Fornitore; o
- 11.2.3 il Fornitore entra in liquidazione, o viene nominato un curatore fallimentare, o stipula un accordo volontario con i suoi creditori oppure subisce una procedura di insolvenza a tutela dei suoi creditori.
- In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente punto 11.2, la Società non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.
- 11.3 La risoluzione del Contratto, comunque derivante, non pregiudica i diritti e gli obblighi della Società maturati prima della risoluzione. Le condizioni che, espressamente o implicitamente, hanno effetto dopo la risoluzione continueranno ad essere applicabili nonostante la risoluzione.
- 12. AZIONI**
- 12.1 Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio che la Società può avere, se qualsiasi lavoro non è fornito in conformità con, o il Fornitore non rispetta, una qualsiasi dei termini del Contratto, la Società ha il diritto di adottare a sua discrezione una o più delle seguenti azioni, nel caso in cui non abbia accettato, o solo in parte, il materiale:
- 12.2 annullare l'Ordine;
- 12.3 rifiutare il materiale (tutto o in parte) e restituirlo al Fornitore, a suo rischio e a sue spese, tenendo presente che la restituzione totale del materiale comporterà un rimborso immediato da parte del Fornitore;
- 12.4 dare la possibilità al Fornitore di rimediare, a proprie spese, a qualsiasi difetto del materiale o di sostituirlo o di effettuare qualsiasi altro lavoro necessario per assicurare che i termini del Contratto siano rispettati;
- 12.5 rifiutare qualsiasi ulteriore consegna del materiale, ma senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore;
- 12.6 eseguire a spese del Fornitore qualsiasi lavoro necessario per rendere il materiale conforme al Contratto;
- 12.7 richiedere uno sconto sul prezzo del materiale; e
- 12.8 richiedere il risarcimento dei danni che possono essere stati sostenuti in conseguenza della violazione del fornitore o del Contratto.
- 13. ANTI-CORRUZIONE**
- 13.1 Il Fornitore si impegna a:
- 13.1.1 rispettare tutte le leggi, gli statuti, i regolamenti e codici applicabili in materia di anticorruzione, tra cui, ma non solo, il Bribery Act 2010 ("Requisiti rilevanti");
- 13.1.2 non intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che costituirebbe un reato ai sensi degli articoli 1, 2 o 6 del Bribery Act 2010 se tale attività, pratica o condotta fosse stata svolta nel Regno Unito;
- 13.1.3 rispettare la politica anticorruzione che la Società può richiedere di volta in volta;
- 13.1.4 avere e mantenere in vigore, per tutta la durata del presente Contratto le proprie politiche e procedure tra cui, ma non solo, le procedure adeguate ai sensi del Bribery Act 2010, per garantire la conformità con i Requisiti rilevanti e la presente condizione 13, e le applicherà, se del caso;
- 13.1.5 segnalare tempestivamente alla Società qualsiasi richiesta o richiesta indebita di vantaggio economico o di altra natura ricevuta dal Fornitore in relazione all'esecuzione del presente Contratto; e
- 13.1.6 notificare immediatamente per iscritto alla Società se un funzionario pubblico straniero diventa funzionario o dipendente del Fornitore o acquisisce un interesse diretto o indiretto nel Fornitore. Il Fornitore assicura di non avere pubblici ufficiali stranieri come proprietari, funzionari o dipendenti diretti o indiretti alla data del presente Contratto.
- 13.2 Il Fornitore garantirà che qualsiasi persona a lui associata, che fornisce beni o presta servizi in relazione al presente Contratto, lo faccia solo sulla base di un contratto scritto che impone e garantisce gli stessi termini previsti nella clausola 13 ("Condizioni rilevanti"). Il Fornitore sarà responsabile dell'osservanza e dell'adempimento da parte di tali soggetti delle Condizioni rilevanti e sarà direttamente responsabile nei confronti della Società per qualsiasi violazione da parte di tali soggetti di una qualsiasi delle Condizioni rilevanti.
- 13.3 La violazione della presente clausola 13 sarà considerata una violazione sostanziale del Contratto.
- 13.4 Il Fornitore rimborserà la Società da qualsiasi perdita, responsabilità, danno, costo (tra cui, ma non solo, le spese legali) e le spese sostenute o riconosciute dalla Società in conseguenza di qualsiasi violazione della presente clausola 13 da parte del Fornitore.
- 13.5 Ai fini della clausola 13, il significato di procedure adeguate e di pubblico ufficiale straniero e l'associazione di una persona ad un'altra, deve essere determinato in conformità con l'articolo 7(2) (e qualsiasi altra linea guida emessa ai sensi dell'articolo 9 del Bribery Act), le sezioni 6(5), 6(6) e 8 del Bribery Act 2010. Ai fini della presente condizione 13, una persona associata al Fornitore comprende, ma non solo, qualsiasi subappaltatore del Fornitore.
- 14. SCHIAVITÙ MODERNA**
- 14.1 Nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, il Fornitore dovrà:
- (a) conformarsi a tutte le leggi, statuti, regolamenti e codici applicabili contro la schiavitù e la tratta di esseri umani in vigore, incluso, ma non solo, il Modern Slavery Act 2015;
- (b) avere e mantenere per tutta la durata del presente Contratto le proprie politiche e procedure per garantire la conformità alla Condizione 14.1(a) e alla Politica della Società contro la schiavitù e la tratta di esseri umani (disponibile su richiesta);
- (c) non intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che costituirebbe un reato ai sensi delle sezioni 1, 2 o 4 del Modern Slavery Act svolta nel Regno Unito;
- (d) includere nei contratti con i suoi subappaltatori e fornitori diretti disposizioni contro la schiavitù e la tratta di esseri umani che siano almeno altrettanto onerose di quelle stabilite nella presente condizione 14;
- (e) mantenere una serie completa dei registri di fornitura di tutti i beni forniti in relazione al presente Contratto e consentire alla Società e ai suoi rappresentanti, con ragionevole preavviso durante il normale orario di lavoro (ma senza preavviso qualora si sospetti ragionevolmente una violazione della presente clausola 14) di avere accesso e prendere copie dei registri del Fornitore e di qualsiasi altra informazione e di incontrare il personale del Fornitore per verificare il rispetto dei suoi obblighi ai sensi della presente clausola; e
- (f) notificare alla Società non appena venga a conoscenza di qualsiasi schiavitù effettiva o sospetta o traffico di esseri umani durante la fornitura collegata al presente Contratto.
- 14.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che:
- (a) conduce la propria attività in modo coerente con la presente clausola 14;
- (b) né lui né alcuno dei suoi funzionari, dipendenti o altre persone ad esso associate:
- (i) è stato condannato per qualsiasi reato di schiavitù e tratta di esseri umani; e
- (ii) per quanto a sua conoscenza è stato o è oggetto di indagini o procedimenti esecutivi da parte di qualsiasi autorità governativa, amministrativa o di regolamentazione in merito a qualsiasi reato o presunto reato di o in relazione alla schiavitù e alla tratta di esseri umani.
- (c) le sue risposte a qualsiasi altra domanda di due diligence sono complete e accurate.
- 14.3 Il Fornitore implementerà procedure di due diligence per i propri subappaltatori e fornitori diretti per assicurare che non vi sia schiavitù o tratta di esseri umani nelle proprie catene di fornitura.
- 14.4 Il Fornitore indennizzerà la Società da qualsiasi perdita, responsabilità, danno, costo (includere, ma non solo, le spese legali) e le spese sostenute o attribuite alla Società in conseguenza di qualsiasi violazione della presente clausola 14 da parte del Fornitore.
- 14.5 La violazione della presente clausola 14 sarà considerata una violazione sostanziale del Contratto.
- 15. PROTEZIONE DEI DATI**

- 15.1 Nella presente clausola 15, per "Dati personali" si intende quanto stabilito nel Data Protection Act 1998 e da emendamenti e leggi successivi, tra cui ma non solo il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), che sostituisce o modifica il Data Protection Act 1998.
- 15.2 Il Fornitore garantisce che, nella misura in cui tratta i Dati Personali per conto della Società:
- 15.2.1 agisce solo su istruzioni scritte della Società;
  - 15.2.2 garantisce che tutti gli individui, organizzazioni o altre entità che trattano i dati per conto del Fornitore sono soggetti all'obbligo di riservatezza;
  - 15.2.3 adotterà le misure appropriate per garantire la sicurezza di qualsiasi attività di trattamento effettuata dal Fornitore o per conto del Fornitore;
  - 15.2.4 si avvarrà di eventuali subincaricati solo con il preventivo consenso scritto della Società e con un contratto scritto a termini sostanzialmente identici e che fornisca garanzie sostanzialmente identiche alla Società a cui il Fornitore è soggetto;
  - 15.2.5 assisterà la Società nel fornire ai soggetti interessati l'accesso ai dati e nel consentire loro di esercitare i loro diritti ai sensi del GDPR;
  - 15.2.6 assisterà la Società nell'adempimento dei suoi obblighi GDPR in relazione alla sicurezza del trattamento, alla notifica delle violazioni dei dati personali (e dovrà informare la Società entro 24 ore dal momento in cui il Fornitore è venuto a conoscenza dell'eventuale incidenza delle violazioni dei dati personali) e alle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati;
  - 15.2.7 cancellerà o restituirà tutti i dati personali alla Società come richiesto al momento della risoluzione di questo o di qualsiasi altro accordo;
  - 15.2.8 deve fare qualsiasi altra cosa ragionevolmente richiesta dalla Società per assicurare la conformità della Società a qualsiasi requisito di legge o regolamento; e
  - 15.2.9 dispone di adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza contro il trattamento non autorizzato o illegale dei Dati Personali e contro la perdita, la distruzione o il danneggiamento accidentale dei Dati Personali;
  - 15.2.10 si sottoporrà a verifiche e ispezioni, fornirà alla Società tutte le informazioni di cui ha bisogno per assicurarsi che entrambi rispettino gli obblighi di cui all'Articolo 28, e informerà immediatamente la Società se le viene chiesto di fare qualcosa che viola il GDPR o altre leggi sulla protezione dei dati dell'UE o di uno Stato membro;
  - 15.2.11 si impegna a risarcire integralmente la Società nel caso in cui la Società subisca costi, perdite, sanzioni o altre sanzioni derivanti dal trattamento da parte del Venditore di tali dati personali forniti dalla Società.

sono soggetti alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Inghilterra e Galles.

## 16. ANTI - CONTRAFFAZIONE

L'Azienda si riserva espressamente il diritto di risolvere qualsiasi Contratto o parte di esso se il Fornitore fornisce consapevolmente o per negligenza merci o materiali utilizzati per produrre contraffazioni e/o altre possibili imitazioni di marchi di qualsiasi azienda e/o società affiliate dell'Azienda o di qualsiasi altro nome commerciale o marchio o disegno, ecc. In tal caso, la Società risolverà il Contratto o parte di esso con effetto immediato sulla base di informazioni e incidenti, che la Società considererà come prova. Tutti i beni e/o materiali recanti qualsiasi marchio o qualsiasi altro nome commerciale o marchio di fabbrica o design, ecc., di proprietà della Società e/o delle società affiliate della Società, tutti i beni e/o materiali progettati secondo le specifiche della Società e tutti gli scarti di tali beni e/o materiali derivanti dal processo di produzione negli stabilimenti del Fornitore devono essere completamente distrutti e in ogni caso tagliati in pezzi inutilizzabili dal Fornitore prima della rivendita o altro possibile trasferimento all'industria di riciclaggio. Il Fornitore avrà e conserverà un registro e la documentazione comprovante che la merce e/o i materiali di cui sopra sono stati distrutti dal Fornitore prima della consegna all'industria di riciclaggio durante la durata del relativo contratto e un anno dopo la sua risoluzione per qualsiasi motivo. La Società avrà il diritto di ispezionare i la documentazione e di richiedere la distruzione dei materiali con un preavviso di un giorno al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore fornisca consapevolmente o per negligenza i prodotti e/o materiali di marca della Società e/o qualsiasi materiale recante i marchi della Società e delle sue società affiliate o qualsiasi altro nome commerciale, marchio, design, ecc. per produrre contraffazioni o altre imitazioni di qualsiasi Acquirente o prodotti della società affiliata, la Società può richiedere una penale contrattuale di 500.000 dollari americani.

## 17. MARCHI COMMERCIALE

Durante la durata di qualsiasi Contratto e dopo la sua risoluzione per qualsiasi motivo, il Fornitore non utilizzerà alcun marchio registrato e non registrato e nomi commerciali che in qualsiasi momento la Società e/o le società affiliate di qualsiasi Società ("Marchi") o nomi simili ai Marchi per qualsiasi scopo (incluso il nome o parte del nome di qualsiasi azienda o società), ad eccezione di quanto consentito dalla Società in relazione all'esecuzione del Contratto, e garantirà che anche le società affiliate facciano lo stesso. Il Fornitore riconosce che qualsiasi Contratto non conferisce al Fornitore alcun diritto, titolo o interesse sui Marchi. Il Fornitore riconosce che i Marchi sono di proprietà della Società o delle società ad essa affiliate. L'uso dei Marchi da parte del Fornitore e tutti i relativi benefici sono esclusi della Società e delle società affiliate.

## 18. IN GENERALE

- 18.1 Il Fornitore non ha il diritto di cedere il Contratto o parte di esso senza il preventivo consenso scritto della Società.
- 18.2 La Società può cedere il Contratto o parte di esso a qualsiasi persona, ditta o società.
- 18.3 La Società si riserva il diritto di rinviare la data di consegna o di pagamento o di annullare il Contratto o ridurre il volume del lavoro ordinato in caso di ritardo nello svolgimento della sua attività a causa di circostanze al di fuori del ragionevole controllo della Società, compresi, senza limitazione, azioni governative, eventi di guerra o emergenza nazionale, atti di terrorismo, proteste, sommosse, tumulti civili, incendi, esplosioni, inondazioni, epidemie, serratte, scioperi o altre controversie di lavoro (relative o meno alla forza lavoro di una delle parti), o restrizioni o ritardi che colpiscono i vettori o incapacità o ritardo nell'ottenere forniture di materiali adeguati. Ogni diritto o rimedio dell'Azienda ai sensi del Contratto non pregiudica alcun altro diritto o rimedio dell'Azienda, sia esso previsto dal Contratto o meno.
- 18.4 Se una qualsiasi disposizione del Contratto viene giudicata da un tribunale o organo amministrativo della giurisdizione competente totalmente o parzialmente illegale, invalida, nulla, annullabile, inapplicabile o irragionevole, verrà giudicata, nella misura di tale illegalità, invalida, nulla, annullabile, inapplicabile o irragionevole, mentre le restanti disposizioni del Contratto continueranno ad avere piena validità ed efficacia.
- 18.5 La mancata o ritardata esecuzione o esecuzione parziale di qualsiasi disposizione del Contratto non deve essere interpretata come una rinuncia ad alcuno dei suoi diritti ai sensi del Contratto.
- 18.6 Qualsiasi rinuncia da parte della Società a qualsiasi violazione o inadempimento ai sensi di qualsiasi disposizione del Contratto da parte del Fornitore non sarà considerata una rinuncia a qualsiasi successiva violazione o inadempimento e non inciderà in alcun modo sugli altri termini del Contratto.
- 18.7 Le parti coinvolte stabiliscono che qualsiasi termine del contratto non possa essere impugnato da individui esterni all'accordo stesso.
- 18.8 La formazione, l'esistenza, la costruzione, l'esecuzione, la validità e tutti gli aspetti del Contratto saranno disciplinati dalle leggi dell'Inghilterra e del Galles e le parti